



---

COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15 VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSEGUENTE ALL'ACCORDO URBANISTICO ZONA APP.4 IN VIA DEI GIARDINI A TRENTO. ADOZIONE.

---

Il giorno 12.02.2020 ad ore 18.10 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Panetta Salvatore presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Panetta Salvatore**

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri **Biasioli Paolo**

**Bosetti Stefano**

**Bozzarelli Elisabetta**

**Bridi Vittorio**

**Brugnara Michele**

**Bungaro Corrado**

**Calza Roberta**

**Carlin Silvio**

**Castelli Paolo**

**Coradello Antonio**

**Ducati Massimo**

**Festini Brosa Gianni**

Assenti: consiglieri **Loss Martina**

**Maestranzi Dario**

**Franzoia Mariachiara**

**Gilmozzi Italo**

**Giuliani Bruna**

**Guastamacchia Fabrizio**

**Ianes Marco**

**Lombardo Emanuele**

**Maschio Andrea**

**Merler Andrea**

**Negroni Paolo**

**Osele Stefano**

**Pattini Alberto**

**Postal Claudia**

**Oliva Eugenio**

**Salizzoni Alberto**

**Robol Andrea**

**Santini Marco**

**Scalfi Giovanni**

**Serra Paolo**

**Stanchina Roberto**

**Tomasi Renato**

**Uez Tiziano**

**Zalla Roberta**

**Zanetti Cristian**

**Zannini Jacopo**

e pertanto complessivamente presenti n. 36, assenti n. 4, componenti del Consiglio.

Presenti: assessori esterni **Maule Chiara**

Assume la presidenza il signor Panetta Salvatore.

Partecipa il Segretario generale reggente Debiasi Franca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Maschio Andrea e Tomasi Renato

## Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/13 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che l'articolo 25 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio" dispone:

- "1. I comuni e le comunità possono concludere accordi urbanistici con i soggetti pubblici o privati interessati, per definire contenuti di rilevante interesse pubblico del PRG o del PTC. Gli accordi sono finalizzati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, alla determinazione di previsioni dello strumento urbanistico e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica, pubblicità. Gli accordi sono stipulati e sono espressamente recepiti nello strumento di pianificazione, con le procedure individuate da questa legge per l'adozione sua o delle sue varianti.";

preso atto che in data 6 dicembre 2017 protocollo n. 291902 i proprietari (di seguito anche il Soggetto privato) del complesso immobiliare in via dei Giardini a Trento, costituito da un ampio parco, da una villa ottocentesca con un'appendice risultante da vari interventi succedutisi nella prima metà del secolo scorso e da alcuni rustici dislocati in varie zone della proprietà, hanno presentato una proposta di recupero e di riqualificazione del suddetto complesso immobiliare i cui contenuti sono stati perfezionati anche in esito agli incontri svoltisi come risulta dai documenti depositati al Comune di Trento in data 25 marzo 2019 protocollo n. 82843;

dato atto che la proposta in argomento interessa le particelle edificiali 1206, 3302, 3502, 6303, 6304 e le particelle fondiarie 629 e 630/1 tutte in Comune catastale di Trento e che secondo il Piano Regolatore Generale le stesse sono classificate "H2 – Zone destinate a verde privato";

dato atto altresì che il Piano Regolatore Generale identifica una "Aie – Edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario", contraddistinta con il numero 89, in corrispondenza della particella edilizia 1206 in Comune catastale di Trento;

dato atto che la proposta progettuale presentata dal Soggetto privato è finalizzata alla riqualificazione di un ampio compendio immobiliare sito in una zona urbana di alto valore paesaggistico, al cui interno insiste un edificio qualificato dal Piano Regolatore Generale di interesse storico, artistico e documentario che, unitamente alle sue pertinenze, versa da anni in uno stato di abbandono e di degrado, teatro anche di episodi rilevanti sotto il profilo dell'ordine pubblico. Detta proposta prevede infatti il recupero dell'edificio ottocentesco originario mediante la demolizione del corpo aggiunto e il riordino complessivo dell'ampio compendio mediante ricollocazione dei volumi demoliti quali il corpo aggiunto e gli altri rustici, per realizzare spazi destinati alla residenza adattandoli alla morfologia dei luoghi in modo da valorizzare il parco. Detta proposta prevede altresì il riassetto del tratto di via dei Giardini in fregio al complesso immobiliare di cui sopra, mediante l'allargamento della carreggiata e la realizzazione del marciapiede e di spazi di parcheggio;

considerato che per dare corso alla proposta progettuale presentata dal Soggetto privato si rende necessaria l'introduzione di modifiche all'attuale disciplina urbanistica impressa dal Piano Regolatore Generale alle aree interessate, di tal che si rende necessaria una Variante del medesimo;

atteso che l'istituto dell'accordo urbanistico di cui all'articolo 25 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 risulta essere strumento idoneo per procedere alla modifica della destinazione urbanistica delle aree in questione;

preso atto che gli accordi tra soggetti pubblici e privati sono sottoscritti per recepire nel P.R.G. proposte di progetti e iniziative cui è sotteso un rilevante interesse pubblico;

ritenuto che, nel caso in esame, l'interesse pubblico si sostanzia in un intervento che avrà un impatto positivo sul territorio e vedrà conseguiti i seguenti obiettivi:

- a) il recupero di aree dismesse e degradate. In tal senso si richiama anche la Legge 18 aprile 2017 n. 48 sulle disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, laddove all'articolo 1, comma 2 bis dispone che concorrono alla promozione della sicurezza integrata, gli interventi

- per la riqualificazione urbana (...);
- b) il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico, ambientale;
  - c) la realizzazione di infrastrutture viarie (strade, marciapiedi, parcheggi pubblici) aggiuntive rispetto a quelle eventualmente necessarie a legittimare il titolo;
  - d) l'esercizio di un maggiore controllo sull'intervento edilizio;

esaminata la deliberazione 27 gennaio 2020 n. 7 con la quale la Giunta comunale ha approvato lo schema di Accordo urbanistico "Zona APP.4 in via dei Giardini a Trento" di cui all'articolo 25 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15;

atteso che la proposta di Accordo urbanistico è stata esaminata dalla Commissione consiliare per l'urbanistica, lavori pubblici e mobilità nelle sedute del 9 febbraio 2018 e del 18 aprile 2018, quest'ultima preceduta anche da sopralluogo presso il sito svoltosi il giorno 21 febbraio 2018;

verificato che a seguito della richiesta inviata con nota protocollo n. 300921 del 25 novembre 2019 il Consiglio della Circoscrizione S. Giuseppe - S. Chiara con deliberazione dell'11.12.2019 n. 44 ha espresso parere favorevole all'attivazione dell'Accordo urbanistico con la seguente osservazione e proposta:

- “– che il tracciato del muro demolito sia mantenuto (mediante taglio a raso delle pietre che costituiscono il muro stesso) a livello della pavimentazione al fine di conservarne memoria storica e continuità visiva con le porzioni di manufatto non interessate dall'intervento;
- di valutare, se possibile, la possibilità di creare nella parte a Nord del lotto confinante con la strada comunale un punto panoramico pubblico con relativo arredo”;

tenuto conto che relativamente alla prima delle due osservazioni formulate dalla Circoscrizione è stata inserita una specifica prescrizione nella scheda-norma dell'Allegato 4.3 alle Norme tecniche di attuazione del P.R.G., che con l'approvazione della Variante al P.R.G. definirà la nuova disciplina urbanistica per l'area in questione, mentre, per quanto riguarda la seconda osservazione, la valutazione richiesta potrà essere effettuata in sede di elaborazione della progettazione delle opere di urbanizzazione previste nell'ambito dell'Accordo urbanistico;

considerato che l'Accordo è stato successivamente formalizzato e sottoscritto in data 3 febbraio 2020 al rep. n. 34 dal Sindaco pro tempore del Comune di Trento e dai proprietari delle aree oggetto dell'Accordo;

ricordato che l'articolo 1 del citato Accordo prevede le seguenti fasi procedurali:

- con la sottoscrizione del presente Accordo, secondo le procedure e gli atti richiamati in premessa, il Comune adotta la Variante al P.R.G. coerente con i contenuti dell'Accordo medesimo ai sensi dell'articolo 39 della Legge provinciale n. 15/2015. A tal proposito si precisa che la Variante prevederà la sua attuazione attraverso la sottoscrizione di una Convenzione, da stipularsi entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Variante stessa, contenente gli obblighi già approvati dalle parti con il presente Accordo, integrati di ogni elemento e contenuto necessario e conseguente alla procedura di Variante;
- la deliberazione e la documentazione relative alla Variante verranno depositate per la fase delle osservazioni ai sensi della legge;
- in caso di osservazioni il Consiglio comunale procederà all'adozione definitiva della Variante;
- successivamente, ovvero in assenza di osservazioni, la Provincia approverà la Variante;
- nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della Variante, verrà sottoscritta la Convenzione attuativa da parte del Comune di Trento e dei proprietari delle aree oggetto dell'Accordo. In sede di sottoscrizione della predetta convenzione sono verificate le condizioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- dopo la stipula della Convenzione attuativa, il Soggetto privato potrà richiedere i titoli abilitativi relativi agli interventi oggetto del presente Accordo nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso e dalla Convenzione citata;

considerato quindi che successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo si è aperta la fase riguardante la Variante al P.R.G. di cui ai commi 3 e successivi dell'articolo 37 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, trattandosi di Variante non sostanziale come individuata all'articolo 39, comma 2 della medesima Legge;

atteso che detta Variante al P.R.G. comporta la definizione di una nuova disciplina urbanistica di una serie di realtà tutte site nel Comune catastale di Trento, prevedendo le seguenti modifiche:

- l'individuazione della zona APP.4 disciplinata dall'articolo 42 sexies delle Norme di attuazione del P.R.G. rubricato "Aree e zone interessate da accordi tra soggetti pubblici e privati" e dalla nuova scheda contenuta nell'Allegato 4.3 alle Norme di attuazione del P.R.G. che disciplina nel dettaglio l'area interessata dall'Accordo urbanistico;

- la ridefinizione del perimetro della Aie n. 89 "Villa Biancadina ex Onestinghel ora Burattini" anche in recepimento del perimetro così come indicato dalla Variante 2019 adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 100 del 19 luglio 2019;
- l'estensione della "F2 – zone destinate alla viabilità" all'intera particella fondiaria 2603 in Comune catastale di Trento di proprietà del Comune che, pur costituendo parte di via dei Giardini, nel P.R.G. vigente risulta in minima parte compresa nella zona destinata a verde privato;

visti gli elaborati di Variante tutti in formato digitale pdf, predisposti dal Servizio Urbanistica e ambiente e firmati digitalmente dalla Dirigente del medesimo Servizio, richiamati nell'Allegato A alla presente deliberazione e depositati agli atti Pi.Tre. del Comune di Trento giusta nota prot. n. 28609 di data 3 febbraio 2020;

tenuto conto che per quanto riguarda le disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva europea in materia di valutazione ambientale strategica, di cui al Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 15-68/Leg. del 14 settembre 2006, la Variante in esame rientra in una delle fattispecie non soggette a valutazione ambientale strategica e precisamente quella di cui all'articolo 3 bis, comma 8, lettera c) che estende l'esclusione alle "modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi", laddove per "caratteristiche edilizie" sono da intendersi gli elementi geometrici delle costruzioni secondo le definizioni di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg Regolamento urbanistico-edilizio provinciale;

rilevato che in conseguenza della presente Variante non vi è necessità di procedere all'aggiornamento della Classificazione acustica comunale;

confermato altresì che la Variante in oggetto non prevede mutamenti di destinazione di particelle gravate da uso civico;

richiamato l'articolo 6 dell'Accordo urbanistico sotteso alla presente Variante al P.R.G. in adempimento al quale il Comune si impegna a riportare i contenuti di detto Accordo nella Convenzione attuativa della Variante al P.R.G.;

ritenuto di demandare alle competenti strutture comunali, ovvero il Servizio Urbanistica e ambiente e l'Ufficio Contratti, l'incombente di predisporre la Convenzione da stipularsi in forma di atto pubblico, fermo restando che tale Convenzione dovrà contenere gli obblighi già approvati dalle parti con l'Accordo urbanistico sottoscritto il 3 febbraio 2020 al rep. n. 34 del Comune di Trento, ivi registrato il 05.02.2020 al n. 2958 S.1T, di cui all'Allegato A, integrata di ogni elemento e contenuto necessario e conseguente all'approvazione della Variante ed altresì con i necessari elementi negoziali accidentali in accordo tra le parti;

ritenuta quindi meritevole di approvazione la proposta di Variante al P.R.G. conseguente all'Accordo urbanistico "zona APP.4 in via dei Giardini a Trento";

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- il Regolamento del decentramento approvato con deliberazione consiliare 11.03.2015 n. 41;
- la Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15;
- la Legge provinciale 27 maggio 2008 n. 5;
- la Legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6;
- il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.;
- il Piano Regolatore Generale del Comune di Trento;
- il Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 15-68/Leg. del 14 settembre 2006;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

#### d e l i b e r a

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39, comma 2 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 la Variante al Piano Regolatore Generale conseguente all'Accordo urbanistico Zona APP.4 in via dei Giardini a Trento predisposta dal Servizio Urbanistica e ambiente costituita dalla documentazione in formato digitale pdf, firmata digitalmente dalla Dirigente del Servizio Urbanistica e ambiente, di cui all'elenco, Allegato A, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di disporre il deposito degli atti di cui sopra e della presente deliberazione alla libera visione del pubblico presso gli Uffici comunali del Servizio Urbanistica e ambiente in via del Brennero n. 312 - Top Center, per la durata di trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio e nel sito internet del Comune, al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni in relazione ai contenuti della suddetta Variante al P.R.G., secondo quanto previsto dall'articolo 37 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15;
3. di trasmettere, contemporaneamente al deposito di cui sopra, la documentazione relativa alla Variante in argomento unitamente alla presente deliberazione, al Servizio provinciale competente in materia di urbanistica, come previsto dall'articolo 37, comma 3 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15;
4. di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, in assenza di osservazioni e se il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione o il parere del Servizio provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8 della medesima Legge;
5. di dare atto che, per quanto riguarda le disposizioni regolamentari di applicazione della Direttiva europea in materia di valutazione ambientale strategica, di cui al Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 15-68/Leg. del 14 settembre 2006, alla Variante in esame sono applicabili le condizioni di esonero di cui all'articolo 3 bis, comma 8 lettera c) del Regolamento VAS citato;
6. di dare atto che la predetta Variante al P.R.G. non coinvolge beni gravati da usi civici;
7. di demandare alle competenti strutture comunali, ovvero il Servizio Urbanistica e ambiente e l'Ufficio Contratti, l'incombenza di predisporre la Convenzione attuativa della Variante al P.R.G. da stipularsi in forma di atto pubblico;
8. di disporre che il testo della Convenzione attuativa della Variante al P.R.G. tenga fermi gli obblighi già approvati dalle parti con l'Accordo urbanistico sottoscritto il 3 febbraio 2020 al rep.

- n. 34, integrati di ogni elemento e contenuto necessario e conseguente all'approvazione della Variante ed altresì con i necessari elementi negoziali accidentali in accordo tra le parti, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
9. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione della Convenzione la Dirigente del Servizio Urbanistica e ambiente la quale sarà sostituita in caso di sua assenza o impedimento dal Dirigente sostituto;
  10. di indicare, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti, quale Responsabile del procedimento e dell'esecuzione della Convenzione attuativa della Variante al P.R.G. la Dirigente del Servizio Urbanistica e ambiente.

Allegati parte integrante:

- Allegato A

Documentazione approvata:

- Elaborati di Variante in formato digitale pdf di cui all'Allegato A (rif. PiTre 03.02.2020 n. 28609 prot.).

IL SEGRETARIO  
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE  
f.to Panetta

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15 VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSEGUENTE ALL'ACCORDO URBANISTICO ZONA APP.4 IN VIA DEI GIARDINI A TRENTO. ADOZIONE.

---

**Votazione palese**

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 36

**Favorevoli:** n. 35 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Bungaro, Calza, Carlin, Castelli, Ducati, Festini Brosa, Franzoia, Gilmozzi, Giuliani, Guastamacchia, Ianes, Lombardo, Maschio, Merler, Negroni, Osele, Panetta, Pattini, Postal, Robol, Santini, Scalfi, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zalla, Zanetti, Zannini

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 1 il Consigliere Coradello

Trento, addì 12.02.2020

il Segretario generale reggente  
Dott.ssa Debiasi Franca  
(firmato elettronicamente)



---

COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio n. 13 / 2020**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15 - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSEGUENTE ALL'ACCORDO URBANISTICO «ZONA APP.4 IN VIA DEI GIARDINI A TRENTO». ADOZIONE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 3 febbraio 2020

Servizio Urbanistica e ambiente  
Il Dirigente  
arch. Luisella Codolo  
(firmato elettronicamente)



---

COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio. 13 / 2020**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15 - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSEGUENTE ALL'ACCORDO URBANISTICO «ZONA APP.4 IN VIA DEI GIARDINI A TRENTO». ADOZIONE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie  
Il Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 04.02.2020